



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E POLITICHE SANITARIE (TSPS)
SETTORE 08 - SERVIZI OSPEDALIERI - EMERGENZA URGENZA - RISCHIO
CLINICO**

Assunto il 12/12/2019

Numero Registro Dipartimento: 622

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 9 del 07/01/2020

**OGGETTO: VERTENZA "DATILO/DE LUCA VS REGIONE CALABRIA" - ATTO DI
TRANSAZIONE - RECUPERO SOMME DOVUTE DA GENERALI ITALIA SPA - INGIUNZIONE DI
PAGAMENTO AI SENSI DELL'ART. 40BIS, LR N. 8/2002.**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI GENERALE

PREMESSO che

- con nota/PEC 22/12/2015, l'Avvocatura regionale trasmetteva a questo Dipartimento atti di precetto notificati dai coniugi Dattilo/De Luca in esecuzione della sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1923/2013;
- immediatamente il competente Ufficio dipartimentale interloquiva con l'avvocato Carlo Lindo del Gaudio, legale di parte attrice, dal quale apprendeva la disponibilità della stessa ad addivenire ad una soluzione transattiva della vertenza;
- a seguito di opportune interlocuzioni con l'ASP di Cosenza (in qualità di prima "erede" della già USL n. 4 di Cosenza) e Generali Italia Spa (in qualità di "erede" di Toro Assicurazioni Spa, compagnia assicurativa della summenzionata USL n. 4), in data 03/06/2016 si addiveniva alla redazione e sottoscrizione di atto di transazione nel quale:
 - la Regione Calabria si impegnava a corrispondere a parte attrice l'importo complessivo di € 950mila, di cui € 800mila in favore di Dattilo Francesca, parte offesa, ed € 50mila ciascuno in favore dei genitori Dattilo Roberto e De Luca Lucia, oltre € 50mila per spese legali;
 - Generali Italia SpA, subentrata nella posizione di Toro Assicurazioni SpA, si impegnava a rifondere la Regione Calabria dell'importo complessivo di € 774.685,00, pari al massimale di polizza;
 - parte attrice, complessivamente considerata, si impegnava a rinunciare ad ogni azione ulteriore inerente al credito di cui trattasi, ivi inclusa l'azione esecutiva già avviata, gli atti del giudizio d'appello pendente presso la Corte d'Appello di Catanzaro, le spese legali,
- con decreto dirigenziale 12 luglio 2016, n. 8261, venivano disposte le conseguenti liquidazioni in favore dei beneficiari,

CONSIDERATO che

- a dispetto delle rassicurazioni date dall'avvocato Antonio Baffa, legale di Generali Italia Spa, con nota 02/03/2017, la Compagnia assicurativa non effettuava la refusione di quanto dovuto in favore della Regione Calabria;
- conseguentemente, con nota 25/09/2018, prot. n. 319863, veniva sollecitato detto pagamento, con espresso avvertimento che, in mancanza, si sarebbe proceduto a recupero coattivo;
- in mancanza di riscontro di Generali Italia Spa nel termine concesso, in data 22/01/2019 veniva trasmessa all'Avvocatura regionale nota prot. n. 24314 con la quale si chiedeva il recupero coattivo in danno della Compagnia assicurativa;
- con nota di riscontro 21/03/2019, prot. 118479, l'Avvocatura regionale significava che *<<il recupero delle somme costituisce esercizio di amministrazione attiva la cui iniziativa è, conseguentemente, demandata al Dirigente del Dipartimento competente, utilizzando, previa diffida alla parte, anche il mezzo dell'ingiunzione fiscale di cui all'art. 40bis della LR n. 8/2002, successivamente, giovandosi, mediante ruolo, del concessionario della riscossione>>*;
- la predetta nota 25/09/2018, prot. n. 319863, è da ritenersi a tutti gli effetti diffida ad adempiere propedeutica all'ingiunzione fiscale *ex art. 40bis, LR n. 8/2002*,

RITENUTO opportuno procedere senz'altro all'ingiunzione di pagamento in danno di Generali Italia Spa,

DATO ATTO che

- allo stato attuale, in forza dell'impegno assunto con l'atto di transazione sottoscritto in data 03/06/2016, Generali Italia Spa risulta debitrice nei confronti della Regione Calabria dell'importo di € 774.685,00 oltre interessi maturati a far data dal 12 luglio 2016 (pubblicazione del decreto dirigenziale n. 8261 col quale detta transazione è stata ratificata e resa esecutiva);
- peraltro, con la summenzionata nota 02/03/2017 l'avvocato Baffa trasmetteva a questo Dipartimento cartella di pagamento n. 034 2017 00017454 41 002 recante l'importo da pagare di € 56.545,88, a titolo di registrazione della sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1923/2013;

- pertanto, dall'importo come sopra determinato di € 774,685,00 dovrà essere detratto l'importo di € 56.545,88 che parte debitrice potrà trattenere a titolo di rimborso degli oneri di registrazione della sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1923/2013 per come quantificate dall'Agenzia delle Entrate e trasfusa nella cartella di pagamento n. 034 2017 00017454 41 002;
- parte debitrice null'altro potrà vantare nei confronti della Regione Calabria a titolo di interessi di mora su detto importo, atteso che il mancato rimborso dello stesso da parte della Regione Calabria è da imputare in via esclusiva all'inadempimento di Generali Italia Spa all'onere dalla stessa assunto nell'atto di transazione del 03/06/2016, per come significato con nota 25/09/2018, prot. n. 319863;
- alla luce di quanto sopra risulta in capo a Generali Italia Spa un debito complessivo nei confronti della Regione Calabria di € 723.813,40, di cui € 718.139,12 per sorte capitale (detratti € 56.545,88 per oneri di registrazione) ed € 5.674,28 per interessi calcolati su detta sorte capitale dal 12/07/2016 al 15/05/2019),

VISTO l'art. 40bis, LR n. 8/2002, in forza al quale <<la riscossione delle entrate non tributarie, aventi causa in rapporti di diritto pubblico o privato, può essere effettuata anche mediante l'ingiunzione disciplinata nel Testo Unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e ss.mm. e ii. L'ingiunzione è adottata nella forma del decreto del Dirigente Generale del Dipartimento competente all'accertamento>>;

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate,

ORDINA

a Generali Italia Spa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, P.I. 00885351007, con sede legale in Mogliano Veneto, via Marocchesa n. 14, pec generalitalia@pec.generaligroup.com, di pagare la somma complessiva di € 723.813,40, per come sopra determinata e, al contempo,

INGIUNGE

alla stessa Generali Italia Spa di

- versare detta somma sul seguente codice IBAN IT 45G 03111 04599 000000000693, con la causale <<rimborso quota risarcimento danni Dattilo/De Luca>> entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi;
- inviare a questo Dipartimento —in originale, o in copia autenticata— la quietanza dell'avvenuto versamento entro dieci giorni dallo stesso, indicando come riferimento gli estremi del presente provvedimento,

DISPONE

che il competente Ufficio dipartimentale provveda

- alla notifica del presente provvedimento a Generali Italia Spa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, P.I. 00885351007, con sede legale in Mogliano Veneto, via Marocchesa n. 14, pec generalitalia@pec.generaligroup.com,
- alla pubblicazione dello stesso sul BURC ai sensi della *legge regionale 6 aprile 2011, n. 11*.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 30 giorni dalla data della notifica.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

GULLA' DOMENICO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
PELAGGI TOMMASINA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
BELCASTRO ANTONIO
(con firma digitale)